



**COMUNE DI CARCARE**  
Provincia di Savona

---

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI CARCARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Approvato dalle categorie più rappresentative dello spettacolo viaggiante (vedi atti)

## Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' .....	3
ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	3
Art. 3 – DEFINIZIONI .....	3
Art. 4 – AREE PER LO STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI .....	4
TITOLO II – ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	6
Art. 5 – LIMITE TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE ...	6
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.....	6
Art. 7 – LUNA PARK “FESTA DI SAN GIOVANNI GIUGNO CARCARESE” .....	7
Art. 8 – ORGANICO DEL PARCO .....	7
Art. 9 – GRADUATORIE DI ANZIANITA' .....	8
Art. 10 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITA' .....	8
Art. 11 – RINUNCE, SOSTITUZIONI E CAMBI .....	9
Art. 12 – ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELL'ATTRAZIONE.....	9
Art. 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK .....	10
Art. 14 – CANONE E SPESE DEI SERVIZI INERENTI IL PARCO .....	10
Art. 15 – SISTEMAZIONE DI ABITAZIONI ED AUTOMEZZI.....	11
TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI.....	12
Art. 16 – ATTIVITA' DISCIPLINATE .....	12
Art. 17 – PERIODICITA' DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
Art. 18 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
Art. 19 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	12
TITOLO IV – SANZIONI .....	15
Art. 20 – SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE AUTORIZZAZIONI .....	15
Art. 21 – SANZIONI .....	15
Art. 22 – COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....	16
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 23 – RESPONSABILITA' CIVILE .....	17
Art. 24 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	17

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale.
2. Le finalità perseguite sono le seguenti:
  - a. individuare le aree idonee allo stazionamento delle attività di spettacolo viaggiante;
  - b. assicurare la corretta integrazione delle attività dello spettacolo viaggiante nel tessuto cittadino, eliminando o attenuando fattori di potenziale criticità quali il disturbo della quiete pubblica e privata ed il danneggiamento del suolo pubblico, del verde e dell'arredo urbano;
  - c. consentire il mantenimento di adeguati standard di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché della corretta prassi igienico – sanitaria;
  - d. definire le procedure amministrative connesse al rilascio degli atti di assenso in favore degli operatori interessati, improntando le stesse a criteri di trasparenza ed imparzialità;
  - e. favorire anche il rispetto della dignità degli animali, quali esseri senzienti dotati di sensibilità e meritevoli, pertanto, di tutela giuridica.

### **ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

1. Per la disciplina generale delle attività di spettacolo viaggiante si fa riferimento alle normative vigenti in merito, nonché alle previsioni legislative e regolamentari in materia di procedimento amministrativo.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente costituiscono, in via ordinaria, le fonti di riferimento per le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva la disciplina di dettaglio nello stesso contenuta.
3. Eventuali modifiche alle fonti primarie di riferimento comportano l'automatico ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza obbligo di ricorrere alle procedure per la modifica del testo di quest'ultimo, qualora le variazioni normative introdotte non consentano al Comune alcuna discrezionalità in merito.

### **Art. 3 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
  - a. *attività di spettacolo viaggiante*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - b. *attrazione*: singola attività dello spettacolo viaggiante di cui all'apposito elenco ministeriale;
  - c. *attività esistente*: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio

sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del decreto ministeriale 18 maggio 2007;

- d. *parco di divertimento*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- e. *gestore*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del decreto ministeriale 18 maggio 2007, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- f. *conduttore*: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- g. *manuale di uso e manutenzione*: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessari per un sicuro utilizzo dell'attività, inclusi quelli relativi al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h. *libretto dell'attività*: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti/incidenti verificatisi;
- i. *professionista/tecnico abilitato*: persona abilitata iscritta ad un albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- j. *organismo di certificazione*: organismo di certificazione autorizzato per le attività del decreto ministeriale 18 maggio 2007 o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.

#### **Art. 4 – AREE PER LO STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI**

1. Il Comune, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti, provvede ad individuare una o più aree pubbliche ovvero private ad uso pubblico da destinare alle attrazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante mediante deliberazione della Giunta Comunale. Dette aree sono le uniche che possono venire utilizzate da attività dello spettacolo viaggiante di tipo circense, espositivo o destinata alle piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante nonché alle attività complementari da esercitare soltanto in concomitanza con le piccole e medie attrazioni di cui sopra.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e solo attraverso un atto della Giunta Comunale, possono essere individuate ulteriori aree, anche per utilizzo temporaneo, a condizione che ne sia verificata l'idoneità ad ospitare le installazioni e che siano rispettate tutte le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di spettacolo viaggiante, sicurezza degli impianti, tutela della pubblica incolumità, rispetto delle quiete pubblica e privata.
3. Gli operatori dello spettacolo viaggiante, solo previo assenso scritto del proprietario, possono acquisire la momentanea disponibilità di aree private per lo stazionamento delle loro attrazioni. Resta intesa la responsabilità del proprietario in merito alla verifica dell'idoneità del sito ad ospitare le installazioni e che siano rispettate tutte le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di spettacolo viaggiante, sicurezza degli impianti, tutela della pubblica incolumità, rispetto delle quiete pubblica e privata.
4. L'attività di spettacolo viaggiante può essere svolta anche durante manifestazioni temporanee, feste, sagre o eventi simili; il titolare dell'attrazione dello spettacolo viaggiante dovrà fornire tutta la documentazione all'organizzatore della manifestazione al quale sarà rilasciata l'unica autorizzazione finale dopo la presentazione di tutti i documenti relativi all'insieme degli eventi inseriti nella manifestazione stessa.
5. L'attività di spettacolo viaggiante può essere esercitata anche mediante l'istallazione di un parco divertimenti che è costituito dall'insieme di più attrazioni che si collocano all'interno di un'unica area e prevede un'organizzazione di servizi comuni.

## **TITOLO II – ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

### **Art. 5 – LIMITE TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

1. Le richieste per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante devono pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) almeno quaranta giorni prima della data prevista. Nel caso di tardiva presentazione della richiesta l'istanza verrà respinta e ciò comporterà l'impossibilità di esercitare l'attività o la conseguente esclusione dalla partecipazione ad un evento o al Luna Park dell'anno in corso.
2. Nel caso in cui la richiesta presentata risulti irricevibile gli interessati avranno a disposizione ulteriori giorni 10 per ripresentare la domanda.
3. Per le attività soggette a valutazione preliminare da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ovvero di organismi similari, è fatto salvo il rispetto delle tempistiche eventualmente indicate nelle disposizioni normative di riferimento.

### **Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

1. La ricezione delle domande e il rilascio degli atti autorizzativi sono di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Gli operatori abilitati all'esercizio dello spettacolo viaggiante, che intendono svolgere tale attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare apposita richiesta al SUAP per ottenere la formale autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata on-line tramite il portale della C.C.I.A.A. "Impresa in un giorno" secondo le indicazioni riportate sul sito del Comune di Carcare alla voce SUAP.
3. Nel modulo della domanda predisposto sul portale della C.C.I.A.A. "Impresa in un giorno", che dovrà essere legalizzato secondo le vigenti normative in materia di bollo, l'interessato dovrà indicare obbligatoriamente:
  - a. le informazioni relative all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
  - b. i dati del dichiarante;
  - c. le informazioni relative alla residenza;
  - d. i dati generali dell'impresa con l'obbligo di dichiarare un recapito telefonico e indirizzo e-mail;
  - e. l'oggetto della domanda;
  - f. l'inizio e la fine del periodo di occupazione dell'area da concedere alle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - g. l'elenco dettagliato delle attrazioni specificando per ciascuna di esse:
    - i. la superficie reale di occupazione,
    - ii. il codice identificativo,
    - iii. la denominazione esatta di cui all'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - h. gli estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. che abilita all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale;

- i. l'eventuale cambio di attrazione (nei casi di parchi divertimento).
4. Alla domanda devono essere allegate:
  - a. copia del certificato di collaudo annuale in corso di validità, redatto da professionista abilitato;
  - b. copia di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida riferita al periodo dello svolgimento della manifestazione, per ciascuna attrazione;
  - c. copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e di eventuali altri soci amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 252/1998;
  - d. dichiarazione di possesso dei requisiti morali delle persone coinvolte nel procedimento, individuate all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 - soggetti sottoposti alla verifica antimafia (una dichiarazione per ciascuna persona);
  - e. eventuale attestazione di indisponibilità dell'attrazione con la specifica delle motivazioni tecniche, che giustifichi il cambio di attrazione.
5. Il SUAP ha la facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.
6. Anche per le occupazioni su suolo privato deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata, allegando alla richiesta l'autorizzazione della proprietà all'utilizzo temporaneo dell'area corredata da un documento di identità del proprietario stesso. La domanda dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui al presente articolo.
7. Non possono essere installate attrazioni dello spettacolo viaggiante in luoghi diversi da quelli previsti nel presente Regolamento.

#### **Art. 7 – LUNA PARK “FESTA DI SAN GIOVANNI GIUGNO CARCARESE”**

1. Le richieste di partecipazione devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il Sindaco dovrà individuare, tra i gestori delle attrazioni un soggetto al quale attribuire la responsabilità per la sicurezza e la Safety del Luna Park;

#### **Art. 8 – ORGANICO DEL PARCO**

1. Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, gli organici ottimali dei parchi dovranno essere redatti d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, secondo lo schema seguente:
  - a. GRANDI ATTRAZIONI;
  - b. MEDIE ATTRAZIONI;
  - c. ATTRAZIONI PER BAMBINI;
  - d. PICCOLE ATTRAZIONI;
  - e. PICCOLISSIME ATTRAZIONI A FUNZIONE SEMPLICE (Pugnometri);
  - f. TIRI;

- g. ROTONDE;
  - h. ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
2. Nell'allegato "A" al presente Regolamento viene riportato l'organico in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento, che potrà essere modificato su richiesta della categoria di anno in anno.
  3. Al di fuori dell'organico del parco, si può riservare una superficie, ove lo spazio lo consenta, per installare un'attrazione cosiddetta di "novità" ossia attrazione di nuova costruzione, con caratteristiche innovative rispetto a quelle facenti parte del parco che non deve avere alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni inserite in organico ne' costituire innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Il titolare dell'attrazione di "novità" non può essere considerato in graduatoria di anzianità e come tale sarà presente nel parco soltanto una volta.

#### **Art. 9 – GRADUATORIE DI ANZIANITA'**

1. Gli operatori che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nel parco di divertimento, vengono iscritti in apposite graduatorie generali di anzianità di frequenza suddivise per tipo di attrazione di cui all'art 8 comma 1 del presente Regolamento, riferite alla classificazione ministeriale.
2. L'inserimento in ciascuna graduatoria è effettuato ogni qual volta sia presentata una domanda valida per la concessione d'uso delle aree.
3. Le graduatorie saranno aggiornate di anno in anno.
4. Nell'allegato "B" al presente Regolamento sono riportate le anzianità dei titolari delle attrazioni del Luna Park di cui all'organico indicato nell'allegato "A", in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento e quelle di titolari dello spettacolo viaggiante che hanno fatto domanda nel corso degli anni senza poter installare le loro attrazioni.

#### **Art. 10 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITA'**

1. I requisiti per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
  - a. *anzianità di frequenza del Luna Park con la medesima tipologia di attrazione*: punti 10 per ogni anno;
  - b. *anzianità di presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park*: punti 1,50 per ogni anno;
  - c. *anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese con la qualifica di "piccolo imprenditore-spettacolo viaggiante giostraio"*: punti 0,10 per ogni anno.
2. Il periodo massimo antecedente valutabile sarà di anni 10;
3. Non si attribuirà il punteggio di cui alla lett. a. del comma 1 del presente articolo nel caso in cui il titolare dell'attrazione ceda a terzi (comodato d'uso) l'area ottenuta in concessione.
4. A parità di punteggio ha diritto di precedenza il titolare che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese nella categoria.
5. Le piccole attrazioni aventi una superficie di ingombro non superiore a mq. 2 non saranno valutate ai fini del punteggio, ma dovranno essere inserite nell'organico che ne definirà il numero massimo previsto nel parco.

6. In caso di subingresso per atto fra vivi o a causa di morte comprovato da idonea documentazione notarile o scrittura privata autenticata, al nuovo titolare verrà attribuito il punteggio totale già in possesso del cedente.

#### **Art. 11 – RINUNCE, SOSTITUZIONI E CAMBI**

1. Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione presentando una comunicazione al seguente indirizzo PEC del Comune di Carcare: [protocollo@comunecarcarecert.it](mailto:protocollo@comunecarcarecert.it), indicando chiaramente la motivazione della rinuncia.
2. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, il titolare dell'attrazione perderà 10 punti del punteggio acquisito di cui al punto 1 dell'art. 10 del presente Regolamento e verrà escluso dalla partecipazione alla manifestazione dell'anno successivo. Qualora l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente Regolamento.
3. Qualora il titolare rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente Regolamento.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con un'altra dello stesso tipo, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio; in caso di sostituzione di un'attrazione con un'altra dello stesso tipo le cui misure d'ingombro siano superiori a quelle della vecchia attrazione, il punteggio di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente Regolamento verrà ridotto del 50%.
5. Ogni sostituzione sarà consentita solo nel caso in cui non debbano essere escluse dal parco altre attrazioni già partecipanti e saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.
6. Ogni cambio o modifica dell'attrazione che comporti una variazione in eccesso dell'ingombro sarà possibile solo nel caso in cui non debbano essere escluse o penalizzate dal parco altre attrazioni già partecipanti.

#### **Art. 12 – ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELL'ATTRAZIONE**

1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare solamente l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona maggiorenne componente il proprio nucleo familiare o da dipendente regolarmente assunto.
2. Per le società regolarmente costituite ed in possesso della relativa licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., la gestione spetterà al legale rappresentante o a persona designata dai soci stessi.

### **Art. 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK**

1. Le attrazioni non potranno aprire prima del sopralluogo della commissione comunale o provinciale di vigilanza e solo dopo che tutte le verifiche avranno avuto esito positivo. Nel caso, da parte della commissione, vengano riscontrate delle anomalie, il titolare dell'attrazione dovrà eseguire quanto richiesto per ovviare a tutte le irregolarità prima di poter iniziare ad esercitare la sua attività.
2. In caso le problematiche siano irrisolvibili, l'esercente non potrà mettere in funzione la sua attrazione per l'anno in corso.
3. L'uso di apparecchi per la diffusione di musica deve essere moderato e comunque subordinato al rilascio della deroga ai limiti di emissione sonora da parte del competente Ufficio comunale; dovranno comunque essere evitate emissioni sonore di qualsiasi tipo dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dopo le ore 24:00.
4. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere eseguite all'interno di una fascia oraria che va dalle 8:00 alle 22:00.
5. Le operazioni di rifornimento della propria attrazione e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento della propria attività dovranno avvenire tra le ore 8:00 e le ore 9:00.
6. L'esercizio dell'attività dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 15:00 alle ore 24:00 il sabato, la domenica e il giorno in cui si svolge la manifestazione pirotecnica;
  - dalle ore 15:00 alle ore 23:00 tutti gli altri giorni.
7. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed attrazioni.
8. Le attività complementari devono rispettare il medesimo orario di esercizio previsto per le attrazioni.
9. E' fatto divieto di offrire animali sia cuccioli che adulti in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento per la tutela degli animali.
10. E' fatto obbligo di esporre un cartello che ne indichi il divieto di cui al comma precedente.

### **Art. 14 – CANONE E SPESE DEI SERVIZI INERENTI AL PARCO**

1. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone unico per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di quanto previsto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il pagamento di quanto previsto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire entro la fine del periodo di occupazione.
3. Il versamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
4. Il mancato pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, comporterà l'esclusione automatica dalla partecipazione al Luna Park fino a quando non saranno sanate tutte le pendenze.

5. La spesa sostenuta per la Commissione comunale di Vigilanza è a carico di tutti i partecipanti al Luna Park. La cifra e la modalità di versamento verrà resa nota con apposita comunicazione da parte del SUAP.
6. L'amministrazione comunale può decidere di stabilire un deposito cauzionale a fronte di eventuali danni al patrimonio pubblico causati nel montaggio, nello stazionamento e nello smontaggio delle attrazioni. La cifra e la modalità di versamento verrà resa nota con apposita comunicazione da parte del SUAP.

**Art. 15 – SISTEMAZIONE DI ABITAZIONI ED AUTOMEZZI**

1. Ogni partecipante al parco dovrà allegare alla richiesta di partecipazione l'elenco dettagliato di tutti gli automezzi costituenti abitazioni e veicoli al seguito.
2. Gli automezzi costituenti abitazioni e veicoli al seguito indicati nella domanda dovranno trovare collocazione in area appositamente individuata con Deliberazione della Giunta Comunale;
3. Le abitazioni mobili dovranno essere sistemate in maniera decorosa nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; il suolo circostante dovrà essere costantemente pulito.
4. L'amministrazione comunale può autorizzare i partecipanti al parco a rimanere nelle aree di sosta oltre il termine del periodo previsto, qualora sussistano valide ragioni di forza maggiore.

### **TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI**

#### **Art. 16 – ATTIVITA' DISCIPLINATE**

1. Sono considerati, a norma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui alla Sezione IV dell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337:
  - a. *CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista;
  - b. *ARENE GINNASTICHE*: piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

#### **Art. 17 – PERIODICITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Non è ammesso lo svolgimento di attività circensi in concomitanza del parco divertimenti Luna Park di San Giovanni. Nei restanti mesi l'area individuata può essere utilizzata solo due volte nell'arco di ogni anno solare.
2. Tra il periodo di permanenza di un circo e l'inizio di quello successivo, devono intercorrere non meno di 60 giorni.
3. Non può essere rilasciato allo stesso complesso circense più di un provvedimento di autorizzazione nel corso del medesimo anno solare.

#### **Art. 18 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. I circhi equestri possono essere ammessi all'utilizzazione dell'area disponibile per un periodo non superiore a 10 giorni comprensivi del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. Nel caso di domande concorrenti, che tendono ad ottenere l'autorizzazione dell'area nello stesso arco di tempo, sarà accordata la priorità al circo che da più lungo tempo è assente dal territorio comunale; nel caso che le attrazioni concorrenti non siano mai state presenti nel Comune di Carcare, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

#### **Art. 19 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La ricezione delle domande ed il rilascio degli atti autorizzativi sono di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Gli operatori abilitati all'esercizio delle attività circensi che intendono svolgere tale attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare apposita richiesta al SUAP per ottenere la formale autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata on-line tramite il portale della C.C.I.A.A. "Impresa in un giorno" secondo le indicazioni riportate sul sito del Comune di Carcare alla voce SUAP.

3. Nel modulo della domanda predisposto sul portale della camera di commercio "Impresa in un giorno" che dovrà essere legalizzato secondo le vigenti normative in materia di bollo, l'interessato dovrà indicare obbligatoriamente:
  - a. le informazioni relative all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di commercio, i dati del dichiarante, le informazioni relative alla residenza, i dati generali dell'impresa con l'obbligo di dichiarare un recapito telefonico e/o eventuale indirizzo e-mail;
  - b. l'oggetto della domanda;
  - c. l'inizio e la fine del periodo di occupazione dell'area richiesta in concessione;
  - d. la misura dell'area richiesta, espressa in metri quadrati, comprensiva del tendone, delle strutture coperte, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
  - e. numero e dimensioni delle carovane di abitazione e veicoli al seguito per cui si richiede la sosta;
  - f. la capienza del tendone, numero di spettatori consentiti, numero di addetti al circo;
  - g. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
  - h. gli estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. che abilita all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale;
  - i. ogni altra informazione che il richiedente ritenga utile fornire.
4. Alla domanda devono essere allegate:
  - a. copia di polizza assicurativa per responsabilità civile a cose e persone in corso di validità;
  - b. copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, o asseverazioni similari;
  - c. eventuale documentazione idonea ad attestare la disponibilità temporanea delle strutture a titolo di affitto, comodato d'uso o noleggio (vedi circolare Ministero dell'Interno 01 dicembre 2009 n. 114).
5. Qualora siano presenti animali dovrà essere inoltre allegata alla domanda:
  - a. dichiarazione del titolare di non aver riportato condanne penali per violazioni delle norme vigenti in materia di tutela degli animali;
  - b. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
  - c. dichiarazione attestante la capacità di assistenza veterinaria nonché dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria; d) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
  - d. copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 della L.150/1992 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
6. E' consentito l'attendamento soltanto ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente con deliberazione del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre

viaggianti" e successive modifiche e integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 07 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Regolamento per la Tutela degli animali non è consentito l'attendamento ai circhi che detengono le specie in via di estinzione quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci il cui modello gestionale non sia compatibile con la detenzione in una struttura mobile.
8. L'Amministrazione Comunale al momento dell'arrivo delle strutture del circo ha la facoltà di far sottoporre animali ed attrezzature a visite di controllo da parte dei competenti servizi veterinari ASL che accerteranno la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica.
9. Il SUAP ha la facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non sarà rilasciata prima dell'esibizione del corretto montaggio della struttura da parte del responsabile dell'attività circense.
10. Anche per le occupazioni su suolo privato deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata, allegando alla richiesta l'autorizzazione della proprietà all'utilizzo temporaneo dell'area corredata da un documento di identità del proprietario stesso. La domanda dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
11. L'amministrazione comunale può decidere di stabilire un deposito cauzionale a fronte di eventuali danni al patrimonio pubblico causati nel montaggio, stazionamento e smontaggio delle strutture circensi. Eventuale cifra e modalità di versamento di detta cauzione verranno definite con apposito provvedimento del Responsabile del SUAP in relazione all'evento specifico.

## **TITOLO IV – SANZIONI**

### **Art. 20 – SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'atto abilitativo può essere sospeso o revocato ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente per motivi di pubblico interesse, sicurezza pubblica o di igiene, in ogni momento.
2. E' altresì disposto l'immediato divieto di prosecuzione qualora sia accertata una delle seguenti violazioni:
  - a. attività condotta in carenza di assenso da parte del Comune;
  - b. attività condotta a seguito di subconcessione da parte dell'operatore autorizzato;
  - c. mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
  - d. assenza di valida copertura assicurativa;
  - e. assenza di documentazione di corretto montaggio della struttura circense.

### **Art. 21 – SANZIONI**

1. In riferimento alla violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi che disciplinano la materia, viene stabilito quanto segue:
  - a. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali;
  - b. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento;
  - c. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente Regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza all'articolo 7 bis del D. L.gs 267/00;
  - d. Fatto salvo per le violazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.500,00 con facoltà di pagare in misure a ridotta la somma di €.100,00.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è l'organo competente a ricevere gli scritti difensivi, da presentare entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione,

nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione, previa acquisizione delle controdeduzioni dei verbalizzanti.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'adozione di provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

**Art. 22 – COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Agli appartenenti al Comando di Polizia Locale spetta il compito di elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. La competenza per l'esame degli eventuali ricorsi presentati degli interessati in caso di sospensione o revoca spetta al Responsabile del SUAP.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 – RESPONSABILITA' CIVILE**

1. L'operatore autorizzato, assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 24 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Sono abrogate tutte le norme dei Regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con questo Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di della delibera di approvazione.